

Allegato AG

Condizioni Aggiuntive

Allegato alla Polizza n.
0085.5112179.54

Agenzia Generale di
85 - FIRENZE CENTRO

Contraente
I.S.T. SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE

R.C. DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO

ALLEGATO N° _____ A POLIZZA N° _____

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le definizioni, condizioni generali di assicurazione, norme che regolano l'assicurazione, condizioni aggiuntive, condizioni speciali, condizione particolari e dichiarazioni dell'Assicurato, contenute nello stampato Mod 11631 Rischi Diversi. Si intendono operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive : _____

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

- **Assicurato:** il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia:** **la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;**
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** **la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;**
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto:** **la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;**
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Appaltatore/Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica, **avente sede legale/amministrativa nel territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**, cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in appalto/subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla

valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 12 – Soggetti Assicurati

La garanzia è prestata a favore :

- dell'Istituto scolastico;
- del Capo d'istituto;
- degli allievi, iscritti alla scuola, ivi compresi gli allievi ospiti dei convitti per i quali la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24;
- di tutti gli operatori della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, personale non docente di ruolo e non;
- di tutti i dipendenti dell'Istituto scolastico;
- dei genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, e quando sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese);
- dei partecipanti ai corsi serali, ai corsi ISTF, EDA, ai corsi di alfabetizzazione di 150 ore con esclusione della garanzia „itinerare“;
- degli alunni di altre scuole, anche stranieri che siano temporaneamente ospiti dell'istituto, per attività scolastiche e culturali;
- degli ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento post diploma;
- del responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 13 – Precisazione ai sensi della Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96

Si prende atto tra le Parti che Contraente e Beneficiaria del contratto, e pertanto ad ogni effetto Assicurato, è l'Amministrazione Scolastica per fatto dei propri docenti, alunni, etc., nonché l'Istituzione scolastica e/o il Ministero dell' Istruzione in quanto legittimati passivi.

Art. 14 – Attività assicurata

L'assicurazione è prestata per danni conseguenti:

a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi: le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (comprese settimane bianche) nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno e all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette), le attività culturali in genere.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli allievi durante il tragitto casa-scuola e viceversa e durante l'intervallo fra le attività mattutine e quelle pomeridiane in cui gli alunni rimangono in Istituto.

Art. 15 – Massimali di garanzia

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:

A - Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

€ 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:

€ 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

€ 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

€ 1.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:

€ 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti:

- a) dai prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- b) dai lavoratori parasubordinati;
- c) dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs 276/2003;
- d) dagli allievi e dagli operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati all'INAIL;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati soggetti da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 17 - Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro e degli operatori della scuola

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, degli operatori della scuola, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e/o integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

- a) ai „terzi“, nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi tutti i soggetti indicati al primo comma, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) altri dipendenti dell'Assicurato;
 - ai lavoratori parasubordinati;
 - ai lavoratori utilizzati ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - agli operatori della scuola, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, sempreché in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.

Art. 18 - Danni fra allievi, operatori della scuola e genitori membri di diritto degli organi collegiali

La garanzia comprende i danni che gli allievi, gli operatori della scuola, fermo restando quanto previsto al precedente art. 17, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/5/1974, possono cagionarsi fra di loro.

Art. 19 - Lesioni personali subite dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Art. 20 - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto

dell'assicurazione;

- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, dagli allievi e dagli operatori della scuola, *fermo quanto previsto all'art. 14 – Attività assicurata*, nonché da eventuali Appaltatori/Subappaltatori dei lavori.

Art 21 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) ***il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;***
- b) ***quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);***
- c) ***le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli: 18) limitatamente ai genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. 416 del 31/5/1974, 19) e 20) lettera b;***
- d) ***gli appaltatori/subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per le lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.***

Art. 22 - Garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Danni al materiale didattico

La garanzia comprende i danni cagionati al materiale didattico di proprietà di terzi.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di € 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con deduzione di una franchigia fissa ed assoluta per ciascun sinistro di € 250,00.

b) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati, nonché da coloro che prestano la loro attività ai sensi del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

c) Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga dell'art. 25 lettera A punto 13 *Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.*, delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

d) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 25, lettera A, punto 2 *Rischi esclusi dall'assicurazione*, la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio delle cose dell'Assicurato, o da lui detenute in caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

e) Spazi attrezzati a parcheggio

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. ***Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso.***

Art. 23 - Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per ogni danneggiamento a cose fermo restando eventuali maggiori franchigie e/o scoperti ove previsti.

Art. 24 - Limiti territoriali

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante per i danni verificatisi ***nel territorio di tutti i Paesi europei.***

Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida in

tutti i Paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Mexico.**

Limitatamente all'attività svolta al di fuori del territorio dello Stato Italiano, l'assicurazione si intende prestata nel limite del massimale indicato al precedente articolo 15, ma con un massimo risarcimento di € 1.600.000,00 per sinistro qualora il massimale di R.C.T. sia superiore al predetto limite.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 25- Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. lgs n. 276 del 10.09.2003 e dagli operatori della scuola, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 18 – Danni fra allievi, operatori della scuola e genitori membri di diritto degli organi collegiali – ed all'art. 20 – Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di – comma a) e c);**
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- 3) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- 4) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- 6) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate, salvo quanto disposto dall'art. 22 – Danni al materiale didattico;**
- 7) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;**
- 8) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;**
- 9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;**
- 10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.
Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;**
- 11) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;**
- 12) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- 13) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;**
- 14) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- 15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;**
- 16) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; la presente esclusione non vale per i danni provocati dalla somministrazione o dalla vendita al dettaglio nell'istituto, di generi alimentari purché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:

- 17) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;**
- 18) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori: radio e tv, telefonia fissa e mobile;**
- 19) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;**
- 20) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati**

*artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
21) da detenzione o impiego di esplosivi.*

Art. 26 - Regolazione del Premio

Al momento della stipulazione del presente contratto il Contraente, o l'Assicurato, dichiara il numero degli alunni iscritti, e su di esso viene calcolato il premio che deve anche intendersi quale premio minimo lordo anticipato in via provvisoria regolabile alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio.

Ogni eventuale variazione successiva alla data di decorrenza del contratto verrà conteggiata in sede di regolazione sulla base del premio lordo pro-capite indicato nel conteggio di polizza, che deve intendersi su base annua, indipendentemente dalla data della effettiva variazione. Fermo restando che le variazioni avranno comunque effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal Registro degli iscritti che la scuola si impegna ad esibire a semplice richiesta della Società.

A tale scopo:

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società il numero definitivo degli alunni iscritti e si impegna ad integrare il premio anticipato in via provvisoria nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile;

il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 27 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, ***il massimale indicato all'art. 15 –***

Massimali di garanzia - per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato ***entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato al precedente articolo 15 per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.***

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(operanti solo se richiamate in premessa)

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei fabbricati che costituiscono bene strumentale per lo svolgimento dell'attività assicurata.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili
- antenne radiotelevisive
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso
- giochi per bambini

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;**
- **umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;**
- **trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;**
- **proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro**
- **attrezzature ed impianti sportivi**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, **la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.**

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

- Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della Società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa Società di leasing in qualità di proprietario („Assicurato“), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore („Contraente“)
- La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. lgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D. lgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori.
S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

B) Esclusione R.C.O.:

S'intende abrogato e privo di ogni effetto l'art. 16 lettera B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1910 del Codice Civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- a) di non aver mai avuto Sinistri negli ultimi due anni;
- b) di non essere assicurato per rischi analoghi con altre società;
- c) di non avere mai avuto analoghe polizze stornate per sinistri.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2 (Altre assicurazioni – obbligo di richiedere l'Indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della responsabilità solidale con altri assicuratori); **Art. 5** (Modifiche dell'assicurazione); **Art. 6** (Aggravamento del rischio); **Art. 8** (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro); **Art. 9** (Proroga tacita del contratto, in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza); **Art. 10** (Oneri fiscali); **Art. 21** (Soggetti non considerati terzi); **Art. 24** (Limiti territoriali); **Art. 25** (Rischi esclusi dall'assicurazione); **Art. 26** (Regolazione del premio); **Art. 28** (Obblighi in caso di sinistro).

IL CONTRAENTE



FONDIARIA - SAI-S.p.A.

Divisione Fondiaria
L'AGENTE

Il Presidente
Prof. Ing. Leonardo Masotti


